Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Lunedì, 6 settembre — Numero 211

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

LEGGE *n. 1193 che approva il piano regolatore ediliz'o e di ampliamento della città d Voltri, nella regione Sant'Ambrogio.*
REGIO DECRETO *n. 1189 che approva la tabella organica del personale della Cassa ademprivile della provincia di Cagliari.*
REGIO DECRETO *n. 1190 che approva la tabella organica del personale della Cassa ademprivile di Sassari.*
RELAZIONI *e* REGI DECRETI *per lo scioglimento dei Consigli comunali di Loro Ciuffenna (Arezzo) e Borghi (Forlì).*

Disposizioni diverse.

Ministero per l'industria e il commercio: Corso medio dei cambi — Media dei consolidati negoziati a contanti — *Ministero del tesoro*: Perdita di certificati — Rettifiche d'intestazione — Smarrimenti di ricevute — *Ministero delle poste e dei telegrafi*: Avviso.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1193 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvato il piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Voltri, nella regione Sant'Ambrogio, compilato da quell'Ufficio tecnico municipale ed approvato dal Consiglio comunale con deliberazioni 10 dicembre 1910 e 7 settembre 1912. Un esemplare di questo piano, vidimato dal ministro dei lavori pubblici, sarà depositato nell'archivio di Stato.

Art. 2.

È concessa facoltà al comune di Voltri di chiamare a contributo, per l'esecuzione di questo piano regolatore, i proprietari dei beni interclusi nella zona del piano stesso.

Art. 3.

Addivenendosi dal municipio di Voltri alla formazione e sistemazione di nuove vie o piazze comprese nel piano regolatore, sarà dovuto, in conformità di quanto è sancito dall'art. 77 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, dai proprietari confinanti e contigui, il contributo nella misura stabilita dal successivo articolo 78 della legge stessa e saranno applicabili a tale contributo tutte le altre prescrizioni di cui al capo IV del titolo II della legge citata.

Art. 4.

La liquidazione del contributo sarà fatta per ogni tratto di strada a costruzione ultimata e, appena aperto ciascun tratto al pubblico, il municipio intimerà ai proprietari dei beni confinanti o contigui, di cui all'art. 3 il pagamento del contributo.

Art. 5.

Con R. decreto potranno approvarsi il regolamento per l'esecuzione della presente legge e le modificazioni che per necessità di esecuzione fossero da apportare al piano, previa l'osservanza delle norme contenute nel titolo II, capi VI e VII della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e fermo sempre l'obbligo del contributo.

Art. 6.

Verificandosi il caso che un'area edificatoria appartenga a diversi proprietari, il proprietario della maggiore superficie di terreno avrà il diritto di espropriare agli altri la restante superficie compresa nell'area.

Qualora il proprietario suindicato non intendesse di valersi di tale diritto, o, valendosene, non iniziasse subito la costruzione del caseggiato, o, iniziata, la sospendesse, oppure non la ultimasse entro un congruo termine, tale diritto passerà successivamente agli altri proprietari di maggiore area, con gli stessi obblighi suindicati, ed in ultimo al comune di Voltri se nessuno credesse di valersene. Nata la surrogazione nel diritto di espropriazione, questo comprenderà anche le opere edilizie iniziate e non ultimate sull'area.

Art. 7.

I nuovi fabbricati da erigersi nella zona soggetta al piano regolatore non potranno avere più di cinque piani, compreso quello terreno.

Il pianterreno potrà essere rialzato di metri 1,50 sul livello della strada, quando la costruzione sia in suolo pianeggiante ovvero a valle della strada. Nel caso in cui l'edificio sia a monte della strada, il pianterreno potrà essere pure rialzato di metri 1,50 rispetto al li-

vello medio del suolo in corrispondenza della parte a monte. In ogni caso l'altezza dell'edificio rispetto alla strada non potrà essere maggiore di tre volte la distanza che intercede tra la costruzione e l'asse stradale. Qualora la costruzione sia compresa tra due strade a livelli differenti, si adotterà la disposizione nei riguardi della strada al livello superiore, sempreché siano osservate nei riguardi di quella inferiore le proporzioni suindicate tra l'altezza della casa e la distanza dell'asse stradale.

Sarà permessa la costruzione di un piano arretrato oltre i cinque, come pure sarà permessa in qualche parte del fabbricato la costruzione di piccoli corpi rialzati, torrette, cuspidi, balaustrate di limitate dimensioni, che contribuiscano a rendere più estetica l'opera, e non servano ad abitazione.

Art. 8.

Se lungo le vie o piazze saranno lasciati dei distacchi fra i fabbricati, questi distacchi non potranno avere una larghezza minore di metri 7 e dovranno essere mantenuti a giardino e perfettamente sgombri di qualsiasi costruzione e saranno chiusi con cancellata di ferro disposta e fissata sopra un parapetto convenientemente decorato e dell'altezza non maggiore di metri 1,50.

Art. 9.

Per l'esecuzione del piano è accordato al comune di Voltri il termine di venti anni dalla pubblicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 14 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1189 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi concernenti provvedimenti per la Sardegna, approvato col R. decreto 10 novembre 1907, n. 844;

Veduto il regolamento per l'esecuzione del titolo I° del testo unico predetto, approvato col R. decreto 9 febbraio 1908, n. 146;

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1592;

Veduto lo statuto organico della Cassa ademprivile della provincia di Cagliari, approvato col R. decreto 28 gennaio 1908, n. XXXIII (parte supplementare);

Veduto il R. decreto 15 luglio 1920, n. 1071;

Veduta la deliberazione del Consiglio d'amministrazione della Cassa ademprivile suddetta, in data 29 marzo 1920, e riconosciuta la necessità di ampliare la tabella organica del personale del ricordato Istituto e di migliorare le condizioni economiche degli impiegati;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata la seguente tabella organica del personale della Cassa ademprivile della provincia di Cagliari:

QUALIFICA	Numero dei posti	Stipendio iniziale	Aumento conseguito con 4 quinquenni	Stipendio massimo
Direttore	1	12,000	4.800	16,800
Ragioniere capo	1	7,000	2,800	9,800
Segretario capo	1	7,000	2,800	9,800
Ispettore capo	1	7,000	2,800	9,800
Tecnico agrario	1	7,000	2,800	9,800
Cassiere interno	1	6,500	2,600	9,100
Primo ragioniere	1	6,000	2,400	8,400
Secondo ragioniere	2	5,000	2,000	7,000
Segretario	1	6,000	2,400	8,400
Ispettore	2	5,000	2,000	7,000
Revisore dei conti	2	5,000	2,000	7,000
Archivista	1	5,000	2,000	7,000
Aiuto cassiere-economo	1	4,500	1,800	6,300
Applicato	5	4,000	1,600	5,600
Amanuense-dattilografo	3	3,000	1,200	4,200
Custode	1	2,700	1,080	3,780
Fattorino	1	2,500	1,000	3,500
Fattorini	2	2,000	800	2,800

Gli stipendi sopra indicati si intendono al lordo di ritenute per R. M. e premio di assicurazione alla Cassa nazionale di previdenza.

Previa approvazione del Ministero di agricoltura, potrà essere corrisposta al personale della Cassa una indennità caro-viveri, in misura non superiore a lire 1200 annue per ciascun impiegato.

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa provvederà ad inquadrare nella tabella di cui all'art. 1 gli

impiegati attualmente in pianta stabile, a favore dei quali decorreranno gli stipendi ivi fissati a partire dal 1° gennaio 1920.

I posti che, dopo effettuato l'inquadramento di cui al precedente capoverso, risulteranno vacanti, saranno conferiti mediante concorsi, banditi, previa approvazione del Ministero d'agricoltura, con le norme contenute nello statuto e nel regolamento interno della Cassa.

Art. 3.

L'art. 19 dello statuto della Cassa ademprivile di Cagliari è modificato come appresso:

« In caso di assenza autorizzata, impedimento, sospensione o rimozione dall'ufficio il direttore è temporaneamente sostituito o dal ragioniere capo o dal segretario capo, a seconda della designazione fatta annualmente dal Consiglio d'amministrazione della Cassa; al funzionario designato per la sostituzione del direttore verrà corrisposto, per tale incarico, un compenso fisso di L. 500 annue ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1190 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi concernenti provvedimenti per la Sardegna, approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 844;

Veduto il regolamento per l'esecuzione del titolo primo del testo unico suddetto, approvato col R. decreto 9 febbraio 1908, n. 146;

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1592;

Veduto lo statuto organico della Cassa ademprivile della provincia di Sassari, approvato col R. decreto 16 aprile 1909, n. CXVI (parte supplementare), modificato col R. decreto 2 febbraio 1913, n. 203;

Veduto il R. decreto 15 luglio 1920, n. 1071;

Veduta la deliberazione del Consiglio d'amministrazione della Cassa ademprivile di Sassari, in data 4 giugno 1920 e riconosciuta la necessità di ampliare la tabella organica del personale del ricordato Istituto e di migliorare le condizioni economiche degli impiegati;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata la seguente tabella organica del personale della Cassa ademprivile di Sassari:

QUALIFICA	Numero dei posti	Stipendio iniziale	Aumento conseguito con 4 quinquenni	Stipendio massimo
Direttore	1	10,000	4,000	14,000
Ragioniere capo	1	7,000	2,800	9,800
Segretario capo	1	7,000	2,800	9,800
Tecnico agrario	1	6,500	2,600	9,100
Ispettore	1	6,000	2,400	8,400
Revisore dei conti	1	6,000	2,400	8,400
Ragioniere	1	6,000	2,400	8,400
Archivista	1	5,000	2,000	7,000
Applicato	4	4,000	1,600	5,600
Amanuense-dattilografo	1	3,000	1,200	4,200
Fattorino-custode	1	2,700	1,080	3,780
Fattorino	1	2,500	1,000	3,500

Gli stipendi sopra espressi si intendono al lordo di ritenuta per ricchezza mobile e di premio d'assicurazione alla Cassa nazionale di previdenza.

Previa approvazione del Ministero di agricoltura, potrà essere corrisposta al personale della Cassa una indennità caro viveri, in misura non superiore a L. 1200 annue per ciascun impiegato.

Art. 2.

Il Consiglio d'amministrazione della Cassa provvederà ad inquadrare nella tabella di cui all'art. 1 gli impiegati attualmente in pianta stabile, a favore dei quali decorreranno gli stipendi ivi fissati a partire dal 1° gennaio 1920.

I posti che, dopo effettuato l'inquadramento di cui al precedente capoverso, risulteranno vacanti, saranno conferiti mediante concorsi banditi, previa approvazione del Ministero di agricoltura, con le norme contenute nello statuto e nel regolamento interno della Cassa.

Art. 3.

L'art. 56 dello statuto della Cassa ademprivile di Sassari è modificato come appresso: « In caso di assenza o di altro impedimento, il direttore sarà surrogato temporaneamente o dal ragioniere capo o dal segretario capo, a seconda della designazione che sarà annualmente fatta dal Consiglio d'amministrazione;

tore verrà corrisposto, per tale incarico, un compenso fisso di L. 500 annue ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 luglio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Loro Ciuffenna (Arezzo).

SIRE!

In seguito ad una manifestazione ostile della popolazione di Loro Ciuffenna, durante una seduta consiliare, i nove consiglieri intervenuti si dimisero, e poichè, essendo altri tre consiglieri già dimissionari e due deceduti, l'amministrazione si trovava ridotta a meno di un terzo dei suoi componenti, il prefetto di Arezzo inviò sul posto un commissario prefettizio.

Riuscito vano ogni tentativo per comporre la crisi, non potendosi far luogo a breve scadenza alle elezioni amministrative, ed occorrendo, d'altra parte, per la sistemazione economica e finanziaria della civica azienda deliberare i mutui occorrenti sia per dimissioni di passività, sia per il compimento di opere pubbliche, è necessario procedere allo scioglimento del Consiglio comunale.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato emesso in adunanza del 20 luglio u. s., provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Loro Ciuffenna, in provincia di Arezzo, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Giuseppe Spadaccini è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri a S. M. il Re, in udienza del 25 luglio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Borghi (Forlì).

SIRE!

In seguito al risultato delle elezioni politiche, nelle quali il partito dell'Amministrazione rimase in minoranza, la rappresentanza comunale di Borghi, anche per evitare possibili turbamenti dell'ordine pubblico, rassegnò le dimissioni.

Non essendo stato possibile comporre la crisi, ed occorrendo d'altro canto risolvere vari ed importanti problemi e dar corso ad opere pubbliche anche per combattere la crisi della disoccupazione, si rende indispensabile il formale scioglimento del Consiglio comunale per affidare ad un Regio commissario la gestione della civica azienda.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso in adunanza del 13 luglio 1920, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Borghi, in provincia di Forlì, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Paolo Mastri è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 4 settembre 1920 (art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	150 50	Berlino	—
Londra	77 23	Vienna	—
Svizzera	365 89	Praga	—
Spagna	—	New York	21 57
Oro	306 20		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	69.21	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	74.90	—

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che un mese dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0[0	606558	Togni Giovanni fu Stefano, domiciliato in Edolo (Brescia). Vincolata . . . . . L.	14 —
»	34449	Sbarberi Francesco fu Giuseppe, domiciliato a Bagolino (Salò). Vincolata . . . . . »	7 —
»	39401	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . . »	35 —
»	104634	Sbarberi Abele di Francesco, domiciliato a Bagolino (Brescia). Vincolata . . . . . »	10 50
»	254658	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . . »	105 —
»	507747	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . . »	31 50
»	30556	Maglione Gennaro di Michele, domiciliato in Stigliano (Potenza). Vincolata . . . . . »	17 50
»	279890	Maglione Gennaro fu Michele, domiciliato a Brienza (Potenza). Vincolata . . . . . »	17 50
4,50 0[0	33491	RR. spedali riuniti di Santa Chiara in Pisa . . . . . »	3 —
Cons. 5 0[0	89798	Intestata come la precedente . . . . . »	30 —
»	104433	Intestata come la precedente . . . . . »	60 —
»	102352	Intestata come la precedente . . . . . »	20 —
»	106771	Intestata come la precedente . . . . . »	185 —
	111593	Intestata come la precedente . . . . . »	15 —
»	115030	Intestata come la precedente . . . . . »	55 —
Cons. 5 % (1917)	1080	Martinengo Michele fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Aglietta Virginia fu Giacomo, vedova di Martinengo Giovanni, domiciliato in Torino . . . . . »	165 —
Cons. 5 0[0	31523	Fabbriceria della Chiesa filiale di San Floriano di Pozzalis, frazione di Rive d'Arcano (Udine) . . . . . »	30 —
5 0[0	1030605 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Benefizio dei Ss. Gregorio e Valentino in Caldarola (Macerata) . . . . . » Per l'usufrutto: Betti Pompeo Canonico, come risulta dal decreto del R. subeconomo di Camerino 28 giugno 1892.	45 —
3,50 0[0	314537	Sueri Carlo fu Andrea, domiciliato in Bagolino (Brescia). Vincolata . . . . . »	182 —
»	137965	Università dei calzolari di Corneto Tarquinia (Roma) . . . . . »	3 50
»	113861	Intestata come la precedente . . . . . »	7 —
»	211801	Intestata come la precedente . . . . . »	73 50
»	223660	Intestata come la precedente . . . . . »	77 —
»	660436	Intestata come la precedente . . . . . »	101 50
»	686408	Intestata come la precedente . . . . . »	28 —
Cons. 5 0[0 (1917)	59030	Intestata come la precedente . . . . . »	110 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0[0	386350	Carrara Catterina fu Sigismondo, moglie di Guerini Giovanni Battista, domiciliata in Brescia . . . . L.	420 —
»	120315	Sberna Salvatore di Giuseppe, minore emancipato, sotto la curatela del detto di lui padre, domiciliato in Caltanissetta. Vincolata . . . . »	63 —
»	642364	Sberna Alessandro-Oreste di Salvatore, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Caltanissetta . . . . »	210 —
»	24132	Fabbriceria parrocchiale di Taneto in Gattatico (Reggio Emilia). »	31 50
»	597293	Fabbriceria di Tanneto in Gattatico (Reggio Emilia). . . . . . »	14 —
»	409011	Lavarello Irene-Catterina-Amalia di Vittorio Emanuele, minore, sotto la curatela del marito Guido Contesso di Felice, domiciliata a Napoli. Vincolata . . . . »	154 —
»	477442	Onorato Michele-Antonio-Pasquale di Giacomo, domiciliato a Lacedonia (Avellino). Vincolata . . . . »	213 50

Roma, 30 aprile 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 7).

3ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
P. N. 5%	30074	125 —	*D'Angelo* Pietro, Domenico e *Virgilio* di Felice, minori, sotto la patria potestà del padre, domic. in Miciglìano (Aquila)	*D'Angeli* Pietro, Domenico e *Antonio* di Felice, minori, ecc., come contro
3.50 %	726656	35 —	Vincolata d'usufrutto a favore di *Serrati* Maria fu Giuseppe, ved. di Morandi Giovanni, ecc.	Vincolata d'usufrutto a favore di *Lunati* Maria fu Giuseppe, ecc., come contro
3,50 % Cat. *A*	30043	350 —	Congregazione di carità di Torino: con usufrutto vitalizio ad Andruetto *Carolina* fu Pietro, nubile, domic. a Sangano	Congregazione di carità di Torino; con usufrutto vitalizio ad Andruetto *Giuseppa-Carlotta* fu Pietro, nubile, ecc., come contro
Cons. 5 %	153974	110 —	*Carnevale* Vincenza fu Nicolò, nubile, domic. a Palermo	*Cavaliere* Vincenza fu Nicolò, nubile, ecc., come contro
3,50 %	356438	70 —	Vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Persico *Luigia Maria* fu Pietro, nubile, domic. a Napoli	Vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Persico *Maria-Luigia* fu Pietro, nubile, ecc., come contro
Cons. 5 %	116102	95 —	*Rossi* Maria di Francesco, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo	*Russo* Maria di Francesco minore, come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, agosto 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilascieranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0/0	630437	Augugliaro Giovanna di Luigi, moglie di Fortunato Florio, domiciliata in Napoli	L.	105 —
Cons. 5 0/0 (1917)	86424	Setti Maria di Giulio, minore, emancipata sotto la curatela del marito De Maria Tavallini Felice fu Vincenzo, domiciliata a Genova - Vincolata	»	4000 —
5 0/0	970330 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Pozzetti Matilde fu Carlo minore, sotto l'amministrazione della madre Deconsterd Enrichetta fu Francesco, ved. di Pozzetti Carlo ed ora moglie di Capitani Luigi, dom. a Firenze Per l'usufrutto: Deconsterd Enrichetta fu Francesco, ved. di Pozzetti Carlo ed ora moglie di Capitani Luigi.	»	120 —
3,50 0/0	18772	Tintisona Giacomo, dom. a Valmontone (Roma) - Vincolata	»	7 —
»	664665	Patronato per la difesa e protezione dei minorenni in Noto (Siracusa)	»	140 —
»	673134	Intestata come la precedente	»	21 —
»	697047	Intestata come la precedente	»	42 —
»	734067	Patronato scolastico di Bagolino (Brescia)	»	7 —
P. N. 5 0/0	30138	Intestata come la precedente	»	20 —
Cons. 5 0/0	42342	Intestata come la precedente	»	10 —
3,50 0/0	414046	Durisi Luciotta fu Lucio Sebastiano, moglie d'Aversa Ignazio, dom. a Mistretta (Messina) - Vincolata	»	7 —
5 0/0	1310956	Intestata come la precedente - Vincolata	»	80 —
Cons. 5 0/0 (1917)	90162	Fucarino Angelo di Francesco, dom. a New York	»	50 —
»	90163	Macaluso Maria di Filippo, moglie di Angelo Fucarino di Francesco, dom. a New York	»	50 —
»	80336	Intestata come la precedente	»	200 —
»	20341	Fucarino Angelo di Francesco, dom. in New York	»	200 —
3,50 0/0	655541	Congregazione di carità di Camino di Codroipo (Udine)	»	14 —
»	760116	Congregazione di carità di Camino di Codroipo (Udine)	»	7 —
»	373692	Congregazione di carità di Camino di Codroipo (Udine)	»	7 —
»	701125 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Ghiringhelli Maria fu Carlo, ved. di Benda Michele, dom. a Milano Per la proprietà: Benda Guido fu Michele, dom. a Milano.	»	126 —
»	701126 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente Per la proprietà: Benda Carlo fu Michele, dom. a Milano.	»	126 —
»	701127 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente Per la proprietà: Benda Felice fu Michele, dom. a Milano.	»	126 —
»	701128 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente Per la proprietà: Benda Olimpio fu Michele, dom. a Milano	»	126 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0/0	701129 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . . . L. Per la proprietà: Benda Pierina fu Michele, moglie di Chierichetti Alfredo, dom. a Milano.	126 —
5 0/0	81266	Congregazione di carità di Pellegrino Parmense (Parma). . . . »	105 —
3,50 0/0	416135	Intestata come la precedente . . . . »	3 50
4,50 0/0	18298	Intestata come la precedente . . . . »	210 —
»	31240	Intestata come la precedente . . . . »	54 —
Debito redimibile ferroviario Adriatico il 1° e Mediterranea le altre	12140	Ospedale Vittorio Emanuele II di Pellegrino Parmense (Parma) »	75 —
	13541	Intestata come la precedente . . . . »	75 —
	13542	Intestata come la precedente . . . . »	75 —
	13543	Intestata come la precedente . . . . »	15 —
	13544	Intestata come la precedente . . . . »	15 —
	13535	Intestata come la precedente . . . . »	75 —
3,50 0/0	324962	Intestata come la precedente . . . . »	73 50
»	409698	Intestata come la precedente . . . . »	31 50
4,50 0/0	16022 Assegno provv.	Congregazione di carità di Pellegrino Parmense (Parma). . . . »	2 66
3,50 0/0	402901 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Carpaneto Paola fu Luigi Vincenzo, vedova Nicolari Vincenzo, dom. a Varazze (Genova) . . . . » Per la proprietà: Nicolari Pantaleo fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Carpaneto Paola fu Luigi Vincenzo, vedova Nicolari, dom. a Varazze (Genova).	220 50
»	412149 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . . . » Per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente.	287 —
»	570750	De Bonis Maria, Rosaria, Carmela e Francesco fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Campagna Emilia, vedova di Francesco De Bonis, dom. a Scalea (Cosenza) »	105 —
»	568401	Fracassi Irma fu Angelo, minore, sotto la tutela di Redaelli Camillo fu Ambrogio, dom. a Milano . . . . »	66 50
»	329804	Capaldo Achille fu Gaetano, dom. a Casaluce (Caserta). Vincolata. »	10 50
»	713955 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Norando Ida, vulgo Adelaide e Luigia, sorelle, fu Orazio Claudio, la prima moglie di Crosiglia Bolivar, la seconda nubile, eredi indivise del padre, dom. in Torriglia (Genova) . . . . » Per l'usufrutto: Roggero Maria fu Angelo, vedova di Orazio Claudio Norando, dom. in Torriglia (Genova).	500 50

Roma, 30 giugno 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimenti di ricevute (3ª pubblicazione). (El. n. 7).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4496 — Data della ricevuta: 12 maggio 1920 — Ufficio che rilasciò la rivuta: Direz. Gen' Debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Ortenzi Nicola fu Giuseppe (posizione n. 718691) — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 5 — Ammontare della rendita L. 250 — Consolidato 5 0/0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3664 — Data della ricevuta: 26 giugno 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Marotta Nicola fu Carmine (posizione n. 728452) — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 20 — Consolidato 5 0/0 — Decorrenza 1° gennaio 1920.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 14 agosto 1920.

Il direttore generale: *Garbazzi.*

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 29 agosto 1920, in Serravalle di Carda, provincia di Pesaro Urbino; e il giorno 1° settembre 1920, in Velo Veronese, provincia di Verona, e in Cogollo, provincia di Vicenza, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*